

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-2612 del 08/06/2020 |
| Oggetto | D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Societa' C.A.D.F. S.p.A. con sede legale nel Comune di Codigoro (FE), Via Alfieri n. 3 ed impianto nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), localita' Le Contane, Via Belvedere n. 3P - Codice Agglomerato AFE0072 - Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per la modifica dell'attivita' di raccolta e depurazione acque reflue urbane, autorizzata con atto A.U.A. n. 10301 del 31.10.2013. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2020-2697 del 08/06/2020 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara |
| Dirigente adottante | MARINA MENGOLI |

Questo giorno otto GIUGNO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 21991/2019/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Società **C.A.D.F. S.p.A.** con sede legale nel Comune di Codigoro (FE), Via Alfieri n. 3 ed impianto nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), località Le Contane, Via Belvedere n. 3P - **Codice Agglomerato AFE0072** - Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per la modifica dell'attività di **raccolta e depurazione acque reflue urbane**, autorizzata con atto A.U.A. n. 10301 del 31.10.2013.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda in data 18.07.2019, trasmessa dalla Ditta C.A.D.F. S.p.A. e assunta al Prot. di Arpae il 18.07.2019 con il n. PG/2019/113595, nella persona di Passarella Maira in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Codigoro (FE), Via Alfieri n. 3 ed impianto nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), località Le Contane, Via Belvedere n. 3P, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica sostanziale dell'attività di raccolta e depurazione acque reflue urbane, n.10301 del 31.10.2013 della Provincia di Ferrara, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, con modifica della matrice ambientale scarichi idrici, autorizzata con l'A.U.A. succitata, mentre resta invariata la matrice aria;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. n. 21/2012;

la L. n. 447/95;

VISTE altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 201 del 22.02.2016;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 15 Aprile 2019, n. 569: "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla D.G.R. n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti", che individua l'agglomerato cod. AFE0072 con il nome "Le Contane";

PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto della Provincia di Ferrara n.10301 del 31.10.2013;

PRESO ATTO che le modifiche richieste nella suddetta istanza riguardano, in particolare, il rifacimento del depuratore esistente da 250 A.E. a servizio dell'agglomerato di "Le Contane" in quanto, come dichiarato nell'istanza, tale impianto risulta essere obsoleto e alcuni manufatti hanno subito cedimenti di fondazione di varia entità che limitano l'efficienza globale dello stesso. Viene proposta la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione con potenzialità di 80 A.E. (come dichiarato nella relazione)/90 A.E. (come indicato in planimetria). Il vecchio impianto rimarrà funzionale fino a quando non saranno terminati i lavori di realizzazione del nuovo impianto, dopodichè si procederà alla sua demolizione ed al ripristino dei luoghi. Contestualmente alla costruzione del nuovo impianto si procederà con una serie di opere di manutenzione ordinaria di manufatti esistenti;

PRESO ATTO che il nuovo impianto di depurazione biologico a fanghi attivi costituito da un monoblocco in c.a.v. è composto da: vasca imhoff, vasca sollevamento/accumulo, vasca ossidazione e sedimentazione finale, vano tecnico;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto di A.U.A. succitato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;

VISTA la nota di Arpae Prot. n. PG/2019/116206 del 24.07.2019, di trasmissione dell'istanza in oggetto al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e al Comune di Jolanda di Savoia, con la richiesta, a quest'ultimo, di un riscontro in merito alla dichiarazione della Ditta per la matrice impatto acustico;

VISTA la “Relazione tecnica” del Servizio Territoriale di Arpae, Prot. n. PG/2019/124088 del 06.08.2019, nella quale ritiene che il nuovo impianto e le strutture connesse siano migliorativi rispetto alla situazione attuale e non evidenzia elementi di carattere ambientale ostativi al rilascio della nuova A.U.A. per lo scarico (che dovrà rispettare i limiti tabellari previsti alla tab 3, punto 7 della D.G.R. 1053/03) del nuovo impianto di depurazione di reflui urbani, a condizione che: a) sia specificata la sua capacità (80 o 90 A.E.) contro i 250 A.E. del vecchio impianto, se questo calo di potenzialità risponde comunque alle esigenze locali e se si è tenuto conto della necessità di un margine di capacità residua in caso di importanti eventi meteorici e di portate anomale; b) il nuovo pozzetto di campionamento abbia le caratteristiche prescritte da Arpae; c) sia specificato se esiste almeno un letto di essiccazione per lo stoccaggio del fango stabilizzato prodotto nella fossa Imhoff, del fango di supero e del materiale raccolto nella zona delle barriere “paraschiume”;

VISTO il parere del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 12223 del 07.08.2019, acquisito al Prot. di Arpae n. PG/2019/125264 del 08.08.2019, nel quale chiede: di modificare il progetto presentato visto che il nuovo fabbricato risulterebbe collocato a una distanza inferiore a 10 m. rispetto al ciglio dello Scolo Giuseppina, non rispettando il regolamento consorziale attualmente vigente in materia di concessioni e di regolarizzare la situazione della recinzione presente in planimetria che non risulta concessionata. Nella stessa nota il Consorzio richiede inoltre maggiori definizioni della pratica presentata;

VISTA la nota Arpae, Prot. n. PG/2019/131984 del 27.08.2019, di trasmissione al C.A.D.F. S.p.A. del parere del Consorzio di Bonifica sopra citato richiedendo di ottemperare allo stesso;

VISTA la nota Arpae, Prot. n. PG/2019/156949 del 14.10.2019, inviata al C.A.D.F. S.p.A., con cui sollecita la trasmissione della documentazione integrativa;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal C.A.D.F. S.p.A. con nota in data 24.10.2019 e acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2019/169576 del 04.11.2019;

VISTA la nota Arpae, Prot. n. PG/2019/171368 del 07.11.2019, con cui la succitata documentazione integrativa è stata trasmessa al Comune di Jolanda di Savoia e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. Nella stessa nota si ricorda al Comune di Jolanda di Savoia il riscontro in merito alla dichiarazione della Ditta per la matrice impatto acustico;

VISTO il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 17921 del 19.11.2019, acquisito al Prot. di Arpae n. PG/2019/177931 del 19.11.2019, a condizione che la Ditta si impegni a realizzare i lavori a propria cura e spese, nel rispetto delle pertinenze demaniali e degli elaborati grafici trasmessi. Nello stesso parere il Consorzio comunica che si utilizzeranno gli elaborati grafici ricevuti, per l'aggiornamento della Concessione già agli atti per la condotta di scarico dell'impianto, inserendo nella stessa anche la recinzione presente a mt. 6,40 dal ciglio;

VISTA la nota del Servizio Territoriale di Arpae, Prot. n. PG/2020/36265 del 05.03.2020, con cui, valutata la documentazione integrativa presentata, non evidenzia elementi di carattere ambientale ostativi al rilascio della nuova AUA, nel rispetto dei limiti tabellari riportati nella tab. 3, punto 7 della D.G.R. n. 1053/03, rilevando che: il nuovo impianto avrà una capacità di 90 A.E. La capacità residua del nuovo manufatto rimarrebbe inalterata perché le acque meteoriche raccolte nella fognatura delle "acque bianche" verrebbero pompate dall'impianto di sollevamento in via Belvedere e quindi allontanate prima dell'ingresso al depuratore; il pozzetto di campionamento rimarrebbe quello originario e C.A.D.F. dichiara che questo ha già le caratteristiche prescritte da Arpae, per il campionamento del refluo che sverserebbe nel corpo idrico ricettore "Scolo Giuseppina"; non verrà allestito un letto di essiccazione per i fanghi e gli altri rifiuti prodotti dall'impianto. Sarebbe prevista un'area dove verrebbero stoccati

cumuli coperti di materiale che verranno allontanati direttamente e conferiti ai fini del trattamento e/o recupero in impianti più grandi del basso ferrarese (Comacchio, Codigoro, Copparo, Tresigallo);

VERIFICATO che nella D.G.R. n. 569/2019 precedentemente citata, risulta che l'agglomerato di Jolanda di Savoia-Le Contane, con cod. AFE0072, ha una consistenza di 62 A.E.;

VISTA la dichiarazione della Società, resa da parte del legale rappresentante ai sensi delle disposizioni in materia di impatto acustico (L.R. n. 15/01 e D.G.R. n. 673/04), nella quale dichiara che *l'esercizio dell'attività produttiva sopra indicata non comporta l'utilizzo di macchinari od impianti rumorosi e non induce aumenti significativi dei flussi di traffico esistenti;*

VISTO che il Comune di Jolanda di Savoia non si è espresso in merito alla dichiarazione sul rumore sopra indicata e che, pertanto, si ritiene da acquisire quale silenzio-assenso;

DATO ATTO che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che la Ditta C.A.D.F. S.p.A., con la nota prot. n. 2020/0011163 del 20.05.2020, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2020/73570 del 20.05.2020, ha dichiarato di aver assolto all'imposto di bollo al fine del rilascio del presente atto, con la marca da bollo numero identificativo 01191019437550 del 02.03.2020;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la

riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;

DATO ATTO che con D.D.G. n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/13, è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare alla Società **C.A.D.F. S.p.A.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Codigoro (FE), Via Alfieri n. 3, codice fiscale n. 01280290386 ed impianto nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), località Le Contane, Via Belvedere n. 3P - **Codice Agglomerato AFE0072**, per la modifica dell'attività di **raccolta e depurazione acque reflue urbane**, autorizzata con atto Autorizzazione Unica Ambientale, atto della Provincia di Ferrara n.10301 del 31.10.2013.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale | Ente Competente |
|--------------------------------|---|-----------------|
| Acqua | Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al | Arpae |

| | | |
|--------|--|--------|
| | Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 | |
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06 | Arpae |
| Rumore | Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. 227/11 | Comune |

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI.

- Lo scarico fognario autorizzato del nuovo impianto di depurazione (potenzialità impiantistica pari a 90 A.E.), di Jolanda di Savoia, località "Le Contane", Via Belvedere, nel corpo idrico ricettore Canale Giuseppina, è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** per l'agglomerato indicato nella planimetria **Allegato "B"** pure allegata al presente atto come parte integrante;
- Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, Classe consistenza $50 < C < 200$, del Punto 7) - *Valori limite di emissione da applicarsi agli scarichi degli agglomerati con popolazione inferiore a 2000 A.E.*, della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09.06.2003, ovvero:
 - * Solidi sospesi totali (mg/l) - Non più del 50% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 200 mg/l;
 - * BOD5 (mg/l) - Non più del 70% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 250 mg/l;
 - * COD (mg/l) - Non più del 70% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 500 mg/l.
 nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con la lettera "C" nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;

3. Il vecchio impianto di depurazione dovrà rimanere funzionale finchè non saranno terminati i lavori di realizzazione del nuovo impianto;
4. Fino alla realizzazione del nuovo impianto di depurazione di cui al precedente punto 1., lo scarico esistente e autorizzato con il precedente atto A.U.A. n. 10301 del 31.10.2013, deve continuare a rispettare i valori limite di emissione indicati al punto 2. e deve corrispondere a quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"**, relativamente allo "Stato di Fatto";
5. La data di entrata in esercizio del nuovo impianto di depurazione deve essere comunicata ad Arpae-Ferrara, al C.A.D.F. S.p.A., al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e al Comune di Jolanda di Savoia;
6. L'Ente gestore deve effettuare autocontrolli, allo scarico dell'impianto, per i parametri sopra menzionati, con una frequenza di campionamento **semestrale**. I dati risultanti dalle analisi devono essere trasmessi all'Arpae di Ferrara;
7. Gli autocontrolli sopramenzionati dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente e del Protocollo d'Intesa regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei casi ivi previsti;
8. Il titolare dell'autorizzazione deve tenere un registro nel quale devono essere annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento dell'impianto;
9. L'impianto di depurazione non dovrà recare nocumento a persone o a cose, in particolare per gli odori e aerosol;
10. In occasione di manutenzioni ordinarie e straordinarie si dovranno adottare misure alternative all'utilizzo del by-pass, smaltendo i reflui mediante conferimento degli stessi ad altro impianto;

11. Il controllo va effettuato in un pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte di ogni scarico finale nel corpo recettore, autorizzato con il presente atto, che dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non dovranno essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente;
12. Ogni pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;
13. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
14. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
15. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
16. Il Gestore deve adottare ogni misura atta a evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale;

17. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti, con particolare attenzione al periodo in cui il corpo idrico ricettore dello scarico ha portata nulla;
18. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
19. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la Società dovrà immediatamente comunicare ad Arpae, e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

Tutte le attività di trattamento fanghi inerenti "Acque reflue assimilate alle domestiche" (acque reflue di cui al punto 7. dell'art. 101 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e dei punti 2), 3) e 5) della D.G.R. ER 1053/2003) devono essere condotte in modo da prevenire la formazione ed evitare, per quanto possibile, la diffusione di sostanze odorigene.

A tal fine devono essere adottate obbligatoriamente le seguenti misure di contenimento:

- limitazione del tempo di accumulo dei fanghi;
- minimizzazione della turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti a vasche aperte.

Essendo la capacità di trattamento dell'impianto inferiore a 2.000 A.E. non ci sono ulteriori prescrizioni sulle misure di contenimento delle emissioni della sezione delle linee fanghi (digestione aerobica).

Il presente provvedimento **sostituisce**, dalla data di rilascio da parte di Arpae alla Ditta C.A.D.F. S.p.A., l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, atto n. 10301 del 31.10.2013, adottata dalla Provincia di Ferrara.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il rinnovo della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare all'Arpae una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2, del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità di 15 anni dalla data di rilascio del presente atto, da parte di Arpae.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

Il presente provvedimento, a cui dovrà essere allegata, da parte del proponente, la marca da bollo numero identificativo 01191019437550 del 02.03.2020, è efficace a decorrere dalla data di effettivo ritiro o dell'avvenuta notifica al richiedente, e da essa decorrono i termini per le prescrizioni in essa riportate.

Il presente atto, firmato digitalmente, viene rilasciato, tramite PEC, al C.A.D.F. S.p.A. e trasmesso, sempre tramite PEC, al SUAP del Comune di Jolanda di Savoia, al Servizio Ambiente del Comune di

Jolanda di Savoia, al SUAP dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

Firmato Digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.